

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della V Sezione Penale dott. BRUNO IANNOLO
Alla pubblica udienza del 1/4/2010 ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nella causa penale N 1° GRADO

CONTRO

NATO A.) IL - LIBERO PRESENTE
ASSISTITO A FIDUCIA DALL'AVV. MARCELLO BERTUCCI CON STUDIO
IN ROMA VIA OSCAVIA N° 2P.

A)- del reato p. e p. dagli artt. 81, 612 c. 1, 635 c. 2 c. p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, minacciava) di un ingiusto danno dicendogli: "che cazzo fai...scendi che t'ammazzo" e nel contempo danneggiava, con calci e pugni, l'autovettura Citroen Saxo targata . , di proprietà della medesima parte offesa, procurando delle ammaccature sulla portiera lato guida, spaccatura della borchia anteriore lato guida e distacco della fascia protettiva della fiancata sinistra.

la recidiva di cui all'art. 99 c.p.
Roma, il 30.03.2007



CONCLUSIONI

IL PUBBLICO MINISTERO: ritenuto il Vincolo della continuazione e più grave il reato di cui all'art. 635 II co. c.p., con esse le attenuanti penali, 6 mesi di reclusione -
IL DEFENSORE DELL'IMPUTATO: chiede sentenza di absoluzione quantomeno al tenore dell'art. 530 II co. c.p.p.



1. () veniva ritualmente citato in giudizio per rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e minaccia in danno di (), come meglio formulati e articolati nel capo di imputazione indicato in epigrafe. Il processo si svolgeva in presenza dell' imputato. Esaurita l'istruttoria dibattimentale, nell'udienza del 28/04/2010 le parti formulavano le loro conclusioni e il giudice pronunciava sentenza con lettura del dispositivo.

2. Dalle risultanze dibattimentali è emerso che il 30 marzo 2007 in Via delle Azalee in Roma di è verificato un diverbio per motivi attinenti alla circolazione stradale tra il () e (); la circostanza è stata confermata in dibattimento non solo dalla persona offesa () ma anche dall'imputato in sede d'esame. Secondo il (), nel corso della lite il () avrebbe colpito il suo autoveicolo, all'altezza della portiera, con calci e pugni, indirizzandogli frasi come "scendi, t'ammazzo, vieni qua". Secondo l'imputato l'azione a lui ricondotta si sarebbe esaurita in uno scatto d'ira tradottosi in una "botta sul vetro o un calcio allo sportello". Ciò, a dire del () avrebbe causato al mezzo, nel frattempo demolito, ammaccature vistose alla portiera.

3. Alla luce del quadro probatorio sopra rassegnato, deve dichiararsi la penale responsabilità di () limitatamente al reato di danneggiamento semplice, in relazione al quale la persona offesa ha sporto rituale querela il I aprile 2007. Non vi è ragione di mettere in dubbio quanto il () ha affermato in punto di conseguenze sul mezzo dei colpi inferti dall'imputato; del resto, la sua deposizione in gran parte ha coinciso con la versione dei fatti offerta dallo stesso imputato, a conferma della credibilità da attribuire alla stessa.

Deve tuttavia escludersi l'aggravante di cui all'art. 635, c. II, CP, evidentemente riferita alla minaccia, posto che la semplice affermazione "t'ammazzo" inserita in un contesto nel quale l'autore era già passato alle vie di fatto, non può avere avuto alcun effetto intimidatorio nei confronti della vittima, già assoggettata all'altrui aggressione. Per gli stessi motivi l'imputato deve essere assolto dal reato di minaccia per insussistenza del fatto.

L'occasionalità delle circostanze nelle quali l'evento è stato prodotto non consente di individuare tra l'attuale esperienza delittuosa e la precedente condanna per ricettazione un nesso personologico che manifesti un'accentuata pericolosità sociale del reo; per tale motivi deve escludersi la contestata recidiva.

La necessità di adeguare la pena al fatto concreto consente di riconoscere le attenuanti generiche.

Avuti presenti i parametri di cui all'art. 133, c.p., si ritiene rispondente a giustizia comminare la pena di € 150,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali (pena base € 200,00, ridotta ex art. 62 bis CP alla pena inflitta).

Termine di trenta giorni per i motivi.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535, c.p.p., dichiara colpevole del reato di danneggiamento di cui all'art. 635, c. I., CP, esclusa l'aggravante di cui al comma II del predetto articolo ed esclusa la contestata recidiva, e, riconosciute le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 150,00 di multa.

Visto l'art. 530, CPP, assolve l'imputato dal reato di minaccia perché il fatto non sussiste.

Giorni 30 per il deposito dei motivi.

IL GIUDICE
(dott. B. Iannolo)

IL GIUDICE ESTENSORE

IL CANCELLIERE B3
Scarpino